



UNIVERSITÀ DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

Tecniche di laboratorio biomedico - Biomedical Laboratory techniques
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)

CLASSE L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

(Emanato con D.R. n. 282/2018 del 26.02.2018 pubblicato all'Albo on line in data 27.02.2018 e pubblicato nel B.U. n. 133)

a valere dall'a.a. 2017/2018

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università di Siena;
- per corso di Laurea il Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (Biomedical Laboratory techniques) Classe L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche
- per CFU, Credito Formativo Universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università di Siena è istituito, a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi, il Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (Biomedical Laboratory techniques), appartenente alla classe delle Lauree L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche

2. La titolarità del Corso di Laurea è attribuita in contitolarità al Dipartimento di Biotecnologie Mediche, (dipartimento di riferimento), al Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo e al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze.

3. Il Corso di Laurea ha una durata normale di 3 anni e ha l'obiettivo di fornire: le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico; la metodologia e la cultura necessarie per la pratica della formazione permanente; un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa tale da garantire la padronanza delle necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea relativi alla formazione di studenti che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline riguardanti la specificità della professione, sono riportati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A sez. Qualità della SUA-cds

Articolo 4 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in Tecniche di laboratorio biomedico consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 5 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico gli studenti in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione previsto dalle norme vigenti. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito dalla normativa vigente.

2. La valutazione della preparazione iniziale dello studente e il recupero di eventuali debiti formativi sono disciplinati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 6 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 7 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. La prova di verifica si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 8 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo. Al Comitato per la didattica è di norma invitato a partecipare il responsabile dell'Attività Didattica Professionale

Articolo 9 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D sez. Qualità della SUACds.

Articolo 10 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di laurea sono proposte e coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato dal Quadro B sez Qualità della SUA- cds.

Articolo 11 – Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la Didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

È possibile prevedere un colloquio con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione, al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 12 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Studio aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B SUA-cds sez. Qualità.

Articolo 13 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studio del Corso di Laurea è riportato nel Quadro B SUA-cds sez. Qualità e prevede il conseguimento di 180 crediti formativi universitari, comprensivi di attività didattica teorica (ex cathedra), di attività didattica professionale (ADP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota dei crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.

2. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CdS per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.

3. Al CFU corrispondono, secondo la normativa vigente, 25 ore di impegno complessivo dello studente.

4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. Il CdS prevede quindi, 180 CFU totali secondo il piano di studi.

5. Per ogni tipologia di attività, il numero di ore della didattica assistita per un CFU è di:

a. 8-14 ore per le lezioni frontali (attività didattica teorica);

b. sino a un massimo di 12 ore per le esercitazioni ed i laboratori;

c. 25 ore per il tirocinio (attività didattica professionalizzante).

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto

7. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

Articolo 14 Attività Didattica Teorica - Coordinatore del Corso Integrato

1. L'attività didattica teorica è articolata in Corsi Integrati (o insegnamenti) semestrali formati da più insegnamenti (o moduli), descritti nel Piano degli Studi.

2. Nell'ambito della didattica teorica il Coordinatore del Corso Integrato è referente per il Comitato per la didattica e per gli studenti relativamente agli insegnamenti del Corso Integrato, provvede all'attivazione della didattica tutoriale, alla programmazione del calendario degli esami da trasmettere al Comitato per la Didattica, presiede, di norma, la Commissione di esame del corso integrato da lui coordinato.

Articolo 15. Attività didattica professionale

1. L'attività didattica professionale (ADP) è finalizzata a fare acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria, sono da intendersi come impegno complessivo richiesto allo studente per raggiungere le necessarie abilità professionali e comprendono esperienze nei servizi sanitari (tirocinio), sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

2. Per conseguire gli obiettivi delle ADP, l'Ateneo si avvale di convenzioni con aziende sanitarie pubbliche o private, con laboratori di salute pubblica o privata, aziende biomedicali o industrie private o pubbliche, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture.

3. L'accesso al tirocinio è subordinato all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale, che ha luogo prima dell'inizio delle attività di tirocinio pratico. Il Comitato per la didattica, su segnalazione del Responsabile della Didattica Professionale, può richiedere, in qualsiasi momento, la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità psicofisica dello studente. Gli studenti frequentanti il tirocinio sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'organizzazione delle ADP è affidata a un Responsabile delle Attività Didattiche Professionali. Nelle sedi di tirocinio sono individuati, tra gli operatori dei servizi, i tutor delle attività didattiche professionali. I Tutor delle attività didattiche professionali sono nominati dal Comitato per la didattica su proposta del Responsabile della didattica professionale.

5. Il Responsabile della Didattica Professionale, docente del corso, coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico SSD coordinando l'attività dei Tutor; predispone il Manuale della Didattica Professionale e lo propone al Comitato per la Didattica; promuove l'integrazione del tirocinio con gli Insegnamenti teorici dello specifico SSD al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza; coordina le risorse umane assegnate, su parere vincolante del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.

Articolo 16.- Attività didattica opzionale

1. Il Piano di Studio dello studente deve comprendere attività formative liberamente scelte fra tutta l'offerta didattica dell'Ateneo corrispondenti a 6 CFU (attività didattiche opzionali, ADO). Il comitato per la didattica può organizzare corsi specifici, aperti a tutti gli studenti dell'ateneo.

2. La verifica del profitto della ADO dà luogo ad una votazione in trentesimi.

Articolo 17. Altre attività formative

1. L'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 6 CFU complessivi di "Altre Attività Formative". Possono essere intese come "Altre Attività Formative":

- a. corsi di informatica
- b. corsi di lingua straniera
- c. approfondimenti di specifici contenuti professionalizzanti
- d. approfondimenti di specifiche abilità comunicative/relazionali
- e. stage formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie

2. Il Comitato per la Didattica propone annualmente ai dipartimenti contitolari la programmazione delle attività.

3. La verifica del profitto relativa alle Altre Attività Formative dà luogo ad una valutazione di "idoneo/non idoneo".

Articolo 18. Apprendimento autonomo

1. Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (non inferiore al cinquanta per cento per ogni CFU come da Art. 4 c. 4 del D. Interm. 19/02/2009) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo.

2. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:

- a. allo studio personale, per la preparazione degli esami;
- b. alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro suggerimento dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione;

c. all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.

Articolo 19 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode o giudizio idoneo/non idoneo. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.
2. Le sessioni degli esami di profitto sono organizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 20 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1
2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 21 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza al corso è obbligatoria; nel caso di mancata frequenza i docenti/tutor didattici possono organizzare modalità di recupero della frequenza stessa.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 22 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.
2. La preparazione della Tesi di Laurea comporta l'acquisizione di 5 CFU.
3. Per la prova finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, sono previste due sessioni in periodi definiti da apposito Decreto Ministeriale annuale e su base nazionale.
4. La prova finale consta di:
 - a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisite le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b. redazione di un elaborato di Tesi e la sua dissertazione.
5. Lo studente che non supera la prova pratica non può essere ammesso alla dissertazione della Tesi.
6. A determinare la votazione finale per il conseguimento della Laurea contribuiscono i seguenti parametri: la media ponderata dei voti riportati durante il percorso formativo rapportata a 110 ai quali si aggiungono fino ad un massimo di 5 punti attribuibili alla prova pratica e 5 attribuibili alla Tesi. Il Comitato per la Didattica stabilisce con apposita delibera indicazioni e criteri circa l'attribuzione dei 5 punti per la prova pratica e dei 5 punti per la redazione dell'elaborato di Tesi. Il conferimento del voto massimo 110/110 *cum laude*, potrà essere proposto dal Presidente della Commissione di esame di Tesi solo se il punteggio della media curricolare pesato è uguale o superiore a 103/110 e il punteggio finale è uguale o superiore a 110/110, e dovrà essere approvato all'unanimità dalla Commissione.

Articolo 23 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 24– Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico sono deliberate dai Consigli dei Dipartimenti di: Biotecnologie Mediche, Medicina Molecolare e dello Sviluppo e di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, su proposta del Comitato per la Didattica e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.